

COMUNE DI LUGO

provincia di Ravenna

**PIANO
REGOLATORE
GENERALE**

**NORME DI
ATTUAZIONE**

progetto:

arch. Gian Franco Di Pietro

INDICE PER ARTICOLI

CAPITOLO 1° NORME GENERALI

art. 1	Funzione del PRG	pag.	1
art. 2	Attuazione del PRG	"	1
art. 3	Esecuzione del PRG	"	1
art. 4	Patto d'obbligo	"	1

CAPITOLO II° NORME DI FABBRICAZIONE

art. 5	Classificazione delle zone	"	2
art. 6	Classificazione delle aree	"	2
art. 7	Riferimenti per la fabbricazione	"	8
art. 8	Redazione dei progetti	"	8

CAPITOLO III° NORME TRANSITORIE

art. 9	Disciplina transitoria delle convenzioni precedenti l'adozione del PRG	"	9
--------	---	---	---

CAPITOLO IV° NORME DI COORDINAMENTO

art. 10	Primo programma di attuazione	"	9
art. 11	Testo e norme tecniche del patto d'obbl go	"	9
art. 12	Documenti del PRG	"	10

CAPITOLO 1° NORME GENERALI

art. 1 Funzione del Piano Regolatore Generale (PRG)

Il PRG è il programma generale che il Consiglio Comunale stabilisce per conformare il territorio comunale alle esigenze della dimora, della produzione e della cultura. Il PRG distingue il territorio in parti secondo la utilizzazione stabilita ed indica, in termini generali, le opere che vi saranno eseguite, precisandone lo scopo e l'ubicazione.

art. 2 Attuazione del PRG

Il Consiglio Comunale delibera i programmi annuali e pluriennali di attuazione del PRG, contemporaneamente ai bilanci di previsione.

I programmi di attuazione indicano i piani esecutivi previsti dall'art. 3/b e 3/c che il Comune adotterà o approverà, i servizi pubblici e sociali che progetterà o costruirà, i piani finanziari ed i termini relativi al compimento delle opere stabilite.

art. 3 Esecuzione del PRG

Ai fini dell'esecuzione del PRG, come previsto dalla Legge 1942/1150 modificata dalla Legge 1967/765, il territorio comunale è distinto in categorie secondo le seguenti procedure di approvazione delle licenze di costruzione (LdC):

- a) istanza dei legittimati, secondo il Regolamento Edilizio vig. (IdL).
- b) piani particolareggiati, (PRP), di iniziativa comunale, secondo gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 della Legge citata e della Legge 1962/167, da adottare nei termini dei programmi di attuazione in cui sono inclusi.
- c) piani convenzionali, (PCO), di iniziativa dei legittimati, secondo l'art. 28 della Legge 1942/1150 modificata dalla Legge 1967/765, da presentare nella forma dei patti d'obbligo di cui all'articolo seguente, prima dello scadere dei sei mesi del termine del programma di attuazione in cui sono stati inclusi. Trascorso il termine, il Consiglio Comunale, in carenza di iniziative dei legittimati, ha facoltà di imporre, sugli immobili compresi nei programmi indicati, piani particolareggiati come indicati alla lettera precedente.

art. 4 Patto d'obbligo

Il patto d'obbligo, alla cui stipulazione sono subordinate le LdC delle aree soggette ai piani secondo l'art. 3/c, è un atto convenzionale, redatto in forma pubblica tra il Comune ed i legittimati, trascritto a spese di questi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Il patto d'obbligo deve stabilire tra l'altro:

- a) modi e tempi per eseguire il piano di iniziativa privata e per la concessione delle LdC;
- b) specie e qualità dei lavori;
- c) condizioni e termini per la libera disponibilità a favore della Amministrazione Comunale del suolo destinato alle opere di urbanizzazione e delle opere medesime;
- d) oneri assunti dalle parti e durata del patto;
- e) garanzia dei privati a favore dell'Amministrazione Comunale.

Sono allegati al patto d'obbligo:

- 1) il piano esecutivo previsto dall'art. 3/c nel quale deve essere determinato, per analogia almeno quanto descritto dall'art. 31 della Legge 1942/1150;
- 2) i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione richieste dalla Amministrazione Comunale.

Il testo ufficiale del patto d'obbligo e le norme tecniche per la costruzione delle opere di urbanizzazione sono stabiliti secondo l'art. 10.

CAPITOLO II° NORME DI FABBRICAZIONE

art. 5 Classificazione delle zone

Il territorio comunale è suddiviso, secondo le funzioni previste dal PRG, nelle seguenti zone di:

- 5.1. centro antico, delimitata secondo il disegno A6 di cui all'art. 11.
- 5.2. residenza, riservate alle abitazioni e servizi pubblici, sociali e commerciali relativi, nonché a magazzini, depositi ed attività di piccoli artigiani, purché tutti innocui per l'igiene pubblica.
- 5.3. produzione, riservate alle attività produttive e distributive di tutti i settori ed ai servizi pubblici e sociali relativi.
- 5.4. interesse pubblico, riservate a tutte le opere di utilità generale o pubblica ed ai servizi relativi nonché da assoggettare a servitù per la protezione dei valori naturali od artistici dell'ambiente.

Ciascuna zona è composta di aree classificate secondo l'art. 6.

art. 6 Classificazione delle aree

Il territorio comunale è suddiviso nelle aree di:

- 6.1. trasformazione (R), nelle quali l'attività edilizia prevalente sostiene parzialmente o totalmente fabbricati esistenti.

- 6.2. satolazione (S), nelle quali l'attività edilizia prevalente utilizza le superfici residue della edificazione esistente.
- 6.3. espansione (E), nelle quali l'attività edilizia prevalente utilizza superfici non edificate prima dell'approvazione del PRG.
- 6.4. agricole (A), riservate agli impianti per la coltivazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e per lo sfruttamento di cave e miniere ed alle abitazioni per l'inse-
diamento degli addetti all'agricoltura che risiedono sul fondo.
- 6.5. artigianali (AR), riservate alle industrie non nocive per la
igiene ed alle abitazioni degli imprenditori.
- 6.6. industriali (IN), riservate agli impianti per la produzione in-
dustriale ed alle abitazioni degli addetti ai servizi di sicu-
rezza e custodia.
- 6.7. pubblica utilità o uso pubblico (PU), nelle quali l'attività edi-
lizia è limitata alle opere per servizi pubblici e sociali.
- 6.8. interesse generale (IG), di uso pubblico o privato, nelle qua-
li la attività edilizia è riservata a servizi sociali e commer-
ciali, tenuto conto degli interessi preminenti della collettivi-
tà, o dei valori naturali ed artistici dell'ambiente.
- 6.9. non edificabili (NE), di uso pubblico o privato, nelle quali è
ammessa soltanto l'opera di restauro e mantenimento dei va-
lori artistici e naturali dell'ambiente.
- 6.10. centro antico, all'interno del quale l'attività edilizia è reg-
lamentata secondo le prescrizioni contenute nella Tav.n.37.
Il territorio del centro antico è composto di 13 quartieri e
32 isolati, delimitati da spazi di uso pubblico o dalle zone a-
diacenti. Gli isolati sono suddivisi in superfici (cedole) aven-
ti almeno un lato adiacenti spazi pubblici e composte di immo-
bili edificati e/o non edificati.
Gli immobili del CA, raggruppati nelle categorie, Restauro
conservativo, Precinti monumentali e Trasformazioni conser-
vative, sono classificati come segue:
- 6.10.1 Restauro conservativo - Monumenti. Per questo tipo di immobi-
li il PRG prescrive la conservazione interna ed esterna inte-
grali. L'intervento deve tendere al ripristino dei valori ori-
ginari e ogni modificazione deve avvenire solo con metodi e le
cautele del restauro scientifico. E' ammessa pertanto solo una
attività di manutenzione e la demolizione eventuale di parti pri-
ve di valore ambientale.
- 6.10.2. Restauro conservativo - Edifici di notevole valore ambientale.
Per questo tipo di immobili il PRG prescrive la conservazione
esterna (facciata e copertura), di eventuali elementi architetto-
nici interni e delle caratteristiche tipologiche e strutturali. Gli

interventi dovranno essere uniformati ai metodi del restauro conservativo e pertanto prevedere l'eliminazione delle superfettazioni e sovrastrutture di epoche recenti, deformanti la struttura originaria dell'edificio.

E' permessa, dove strettamente necessario, l'installazione di impianti igienici e cucina dotati di impianti di condizionamento d'aria. Non sono ammessi interventi che alterino profondamente la destinazione funzionale e quindi la configurazione distributiva originaria.

6.10.3. Restauro conservativo - Edifici di valore ambientale. Per questo tipo di edifici la PRG prescrive la conservazione della struttura formale esterna (facciata e copertura), di eventuali elementi architettonici interni, delle caratteristiche tipologiche e strutturali, delle tecnologie costruttive e dei materiali. In assenza (documentata nella richiesta di LdC) di elementi architettonici interni di valore, il PRG consente la demolizione delle strutture edilizie attuali. In questi casi la ricostruzione deve avvenire nei limiti geometrici definiti, in pianta, dalla superficie coperta confermata nella planimetria n.37 e, in alzata, dal numero di piani attuali. In questo senso pertanto non viene indicata una altezza massima rigida al fine di consentire una razionalizzazione delle strutture abitative secondo gli standard igienici attuali. A questa norma fanno eccezione unicamente gli edifici costituiti dal solo piano terreno al quale potrà essere aggiunto un piano.

La ricostruzione dovrà prevedere, per quel che riguarda la articolazione distributiva la conservazione della struttura tipologica fondamentale del Centro storico e cioè il rapporto tra strada e cortile attraverso l'androne.

Per quel che riguarda l'esterno, la ricostruzione dovrà intendersi come ricomposizione degli elementi architettonici originali entro un margine di variabilità definito dal nuovo assetto tipologico interno e dalle eventuali nuove altezze dei piani ricostruiti.

Gli elementi architettonici esterni oggetto della ricomposizione sono i seguenti:

coperture - con conservazione dell'inclinazione e dei materiali esterni originali;

cornicione - con rimontaggio dei manufatti originali qualora non siano reperibili nella produzione attuale;

sottotetto - qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia dotato di sottotetto con aperture proprie sulla facciata, queste ultime devono essere riprodotte nella ricomposizione della nuova facciata;

finestre a pavimento degli ultimi piani - con riutilizzo dei parapetti in ferro esistenti;

finestre - con riproduzione dei moduli dimensionali originari;
davanzali - i materiali ammessi sono costituiti dall'arenaria e dal cemento negli spessori originari;

dispositivi di oscuramento delle finestre - sono ammessi soltanto i dispositivi a persiana in legno e gli scuri pieni in legno massiccio;

fascie marcapiano - qualora esistenti nell'edificio oggetto dell'intervento;

aperture d'ingresso - qualora per motivi funzionali sia dimostrata l'impossibilità di riprodurre i rapporti dimensionali originari ne è ammessa la modificazione nell'ambito della casistica tipica del Centro storico (porta ad arco a pieno sesto, ad arco ribassato, a figura rettangolare); qualora per motivi distributivi evidenti, sia dimostrata la impossibilità di accesso carrai dall'ingresso principale al cortile, è ammessa l'apertura di un secondo accesso con dimensioni carrai secondo le modalità di cui sopra, purché il fronte stradale sia superiore a mt. 10;

materiali delle porte d'ingresso - è ammesso soltanto il legno a superficie continua oppure a doghe verticali o orizzontali; qualora la porta e la lunetta sopraluce esistenti siano di pregevole fattura devono essere riutilizzate;

materiali di finitura delle facciate - nelle ricostruzioni è obbligatorio l'uso dell'intonaco messo in opera con le tecnologie adottate prima dell'industrializzazione della calce e del cemento e cioè: stagionatura naturale in fossa della malta di calce; trattamento della superficie ad intonaco con cazzuola di ferro italiana; sono pertanto esclusi intonaci tipo terranova e simili;

tinteggiature - la tinteggiatura deve essere a malta o a calce con opportuno fissaggio eseguito a tinteggiatura ultimata;

zoccolo - è ammessa la ricostruzione degli zoccoli con finitura ad intonaco, in arenaria o in graniglia di marmo;

Negli interventi di demolizione e ricostruzione non è consentita l'aggregazione di più unità tipologiche. Nel caso di unità tipologiche adiacenti troppo piccole (inferiori a 50 mq. di superficie utile o a mt. 4 di fronte stradale), per consentire un adeguato utilizzo, l'aggregazione è ammessa e dovrà dare luogo ad una o più unità dotata di tutti i necessari servizi, pur nel rispetto dei caratteri architettonici dell'ambiente e di quelli tipologici di ciascun edificio.

Nella ricostruzione degli immobili in oggetto dovranno essere rispettati i seguenti rapporti geometrici:

-altezza delle opere fuori terra - minima uguale a 1
distanza da altre opere della cedola

- altezza delle opere fuori terra - minore o eguale a 2
distanza dai limiti della cedola
- lati dei denti interni - minore o eguale a 1/2; con di-
larghezza del fronte interno mensione massima dei lati delle
dentatura eguale a 5 mt.

Sono esclusi dalla possibilità di demolizione e ricomposizione della facciata gli edifici nei quali quest'ultima è arricchita di motivi decorativi particolari quali bugnati, sagome, cornici, modanature degli elementi architettonici realizzati secondo modalità non più economicamente riproducibili nell'ambito delle forme produttive attuali.

- 6.10.4. Restauro conservativo - Fronti non edificabili. Con differenziato segno grafico sono indicati nella planimetria n.37 le porzioni di fronte stradale attualmente non edificate delle quali si prescrive, per motivi ambientali, la non edificabilità.
- 6.10.5. Precisi monumentali - Sono così denominate le aree di pertinenza e di intorno ambientale dei monumenti. All'interno di esse sono specificate con diverso segno grafico le aree libere non edificabili, le costruzioni non congruenti di cui si prevede la demolizione, e le planivolumetrie ammissibili corrispondenti a modesti edifici esistenti che in tali limiti possono essere ricostruiti.
- 6.10.6. Lotti o isolati saturi - Sono così denominati quegli isolati o immobili di recente costruzione realizzati secondo configurazioni planivolumetriche totalmente incongruenti col tessuto edilizio del Centro storico. All'interno di tali aree è ammessa unicamente attività di manutenzione; eventuali futuri interventi, attraverso la demolizione di parti costruite, dovranno avere come limiti geometrici l'Indice di Fabbricazione uguale 5 mc/mq. e il Rapporto di Copertura uguale 1/2.
- 6.10.7. Trasformazioni conservative - Nella planimetria n.37 sono indicati con segno grafico differenziato gli immobili che possono essere oggetto di demolizione e ricostruzione senza obbligo di ricomposizione della facciata di cui all'art.6.10.3. In questi casi i nuovi edifici dovranno essere progettati tenendo presenti i problemi di inserimento nell'ambiente; tale inserimento non deve necessariamente avvenire per mimesi (attraverso la ripetizione di tecnologie e materiali usati nella tradizione locale), ma interpretando, attraverso l'uso di tecnologie e materiali anche contemporanei, i caratteri morfologici dell'ambiente. I segni grafici riportati nella planimetria n.37 indicano, all'interno degli isolati, i campi nei quali le nuove costruzioni devono essere realizzate secondo Indici di Fabbricazione e Rapporti di Co-

apertura determinati; il numero di piani utili consentiti e la direzione dei corpi di fabbrica principali; il tipo di sezione trasversale di isolato con utilizzazione del suolo a corpo triplo, doppio o semplice.

Gli Indici di Fabbricazione (rapporto massimo tra volume costruito fuori terra e superficie del suolo al netto delle opere di urbanizzazione, costituite nella fattispecie dai parcheggi esterni ricavati con arretramento del nuovo corpo di fabbrica) e i Rapporti di Copertura (rapporto massimo tra superficie coperta dalle costruzioni e superficie del suolo) indicati nella tavola n. 37 vanno riferiti alla somma totale delle costruzioni comprese nelle cedole, ivi compresi gli edifici vincolati.

Anche in questo caso nelle nuove costruzioni si dovranno osservare i rapporti geometrici di cui al penultimo capoverso dello art. 6.10.3.

Negli isolati per i quali è indicata una utilizzazione trasversale a corpo triplo, il corpo di fabbrica interno deve prevedere al piano terreno la formazione di un porticato libero di estensione maggiore o pari al 50% della superficie coperta relativa.

Nelle nuove costruzioni comprese in isolati limitati da due strade deve essere previsto un passaggio carraio di servizio per l'intera cedola qualora sia vincolato il fabbricato posto sulla strada retrostante.

E' ammessa l'utilizzazione del piano terreno a negozi o ad attività commerciali in genere solo nei casi in cui è prescritto l'arretramento sulla strada delle nuove costruzioni.

Nelle facciate delle nuove costruzioni prospicienti spazi pubblici non è ammesso l'uso di terrazze sporgenti.

6.10.8 Trasformazioni conservative - Vincoli planivolumetrici. Nella tavola n. 37 sono indicati con segno grafico differenziato gli edifici che possono essere ricostruiti secondo la superficie coperta e il numero di piani indicati. Anche in questo caso le nuove costruzioni devono essere realizzate secondo le norme di cui al precedente articolo (ad eccezione del vincolo sui negozi) e secondo i rapporti geometrici di cui al penultimo capoverso dell'articolo 6.10.3.

6.10.9. Piani Particolareggiati - Nella tavola n. 37 sono indicati i confini topografici, le configurazioni planivolumetriche, l'indice di fabbricazione e il rapporto di copertura relativi a interventi di ristrutturazione unitari che presuppongono la ricomposizione delle unità fondiarie attuali. Questi interventi possono essere realizzati per iniziativa degli aventi causa previa stipulazione del Patto d'obbligo con l'Amministrazione Comunale di cui all'art. 4 delle presenti norme. In assenza di iniziativa degli aventi causa

L'Amministrazione Comunale adotta Piani Particolareggiati secondo gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 della Legge Urbanistica.

art. 7 Riferimenti per la fabbricazione.

Le procedure per le concessioni delle LdC, i limiti geometrici di edificazione ed i segni di riconoscimento topografici di ciascuna delle aree elencate nell'art. 6, sono definiti nella tabella allegata alle presenti norme e nella tavola n. 37 relativa al Centro storico.

art. 8 Redazione dei progetti.

8.1. Al fine di ottenere la LdC nelle aree di cui al capoverso 6.1/6.8 devono essere presentati i seguenti elaborati:

- a - estratto della mappa catastale in scala 1.2000 oppure 1.1000 aggiornata di tutte le costruzioni limitrofe. Di queste ultime dovrà essere segnalata l'altezza e l'esistenza di pareti finestrate prospicienti l'edificio per il quale si richiede la LdC.
- b - planimetria in scala 1.200 della sistemazione dell'edificio nel lotto relativo, con indicazione delle distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici limitrofi.
- c - progetto dell'edificio in scala 1.100 oppure 1.50 completo delle piante ai vari piani e della copertura, dei quattro alzati e almeno di una sezione significativa quotata.

8.2. Al fine di ottenere la LdC nelle aree di cui all'art. 6.10 (Centro antico) devono essere presentati gli elaborati sotto indicati per le diverse aree:

8.2.1. Nelle aree di cui all'art. 6.10.1 (Monumenti) il progetto deve essere composto da:

- a - documentazione fotografica esauriente dell'esterno e dello interno dell'edificio.
- b - rilievo in scala 1.50 dell'edificio con lettura critica delle diverse parti e delle superfetazioni.
- c - progetto esecutivo completo in scala 1.50.
- d - particolari costruttivi in scala 1.20.
- e - elenco e descrizione dei materiali da usare nel restauro.

8.2.2. Nelle aree di cui all'art. 6.10.2 (Edifici di notevole valore ambientale) e 6.10.3 (Edifici di valore ambientale) il progetto deve essere composto da:

- a - documentazione fotografica delle facciate esterne ed interne, dell'androne e del gruppo scale.

- b - sezioni urbanistiche trasversali quotate in scala 1.200 dell'isolato nel quale è compreso l'edificio in oggetto, sia nello stato attuale che nelle proposte di progetto.
- c - rilievo in scala 1.50 e sezione trasversale quotate dell'edificio.
- d - progetto esecutivo in scala 1.50.
- e - elenco e descrizione dei materiali relativi alle rifiniture murarie esterne, agli intonaci e agli infissi.

CAPITOLO III° NORME TRANSITORIE

art. 9 Disciplina transitoria delle convenzioni precedenti l'adozione del PRG.

Entro due anni dalla data di approvazione del PRG le lottizzazioni che siano in contrasto con esso o ne pregiudichino l'attuazione ordinata secondo l'art.2, debbono essere conformate alle norme del PRG che disciplinano la concessione di licenze di costruzione sulle aree relative.

Nell'anno successivo allà data di approvazione del PRG i legittimati hanno facoltà di presentare piani convenzionali, secondo lo art.3/c, sulle aree in questione. Trascorso tale termine in carenza di piani consensuali di iniziative dei legittimati, ed entro il secondo anno dalla data di adozione del PRG, il Consiglio Comunale adotta Piani Particolareggiati secondo l'art.3/b.

CAPITOLO IV° NORME DI COORDINAMENTO

art.10 Primo programma di attuazione.

Il Consiglio Comunale delibera il primo programma di attuazione, previsto dall'art.2, entro tre mesi dalla data di approvazione del PRG.

art.11 Testo e norme tecniche del Patto d'obbligo.

Entro tre mesi dalla data di adozione del PRG il Consiglio Comunale delibererà, su proposta della Giunta Comunale il testo ufficiale del Patto d'obbligo da adottare per i piani convenzionali, nonché le norme tecniche per la costruzione delle opere di urbanizzazione.

Con la stessa procedura saranno approvate le modifiche ritenute necessarie.

art.12

Documenti del PRG

Il PRG é composto dei documenti seguenti:

A-atti:

1. planoaltimetria, 1.25000, dello stato attuale del territorio comunale con quadro di unione.
2. planoaltimetria, 1.10000, dello stato attuale del territorio comunale (fogli 1,2,3).
3. planoaltimetria, 1.5000, dello stato attuale del centro urbano.
4. planimetria, 1.5000, dello stato attuale delle frazioni di Voltana, S. Bernardino, S. Lorenzo, S. Maria in Fabriago.
5. planoaltimetria, 1.10000, del PRG del territorio comunale (fogli 1,2,3).
6. planoaltimetria, 1.5000, del PRG del centro urbano.
7. planimetria, 1.5000, del PRG delle frazioni di Voltana, S. Bernardino, S. Lorenzo, S. Maria in Fabriago.
8. planimetria, 1.1000, del PRG del Centro storico (Tav.n.37).
9. norme di attuazione.

B- allegati:

- a. Schema sub-regionale. Progetto del CRPE dell'Emilia Romagna. 1.100000 -
- b. Schema sub-regionale. Progetto del PR1 di Bologna. 1.100000 -
- c. Schema sub-regionale. Progetto del Comune di Lugo. 1.100000 -
- d. Schema comunale. Progetto del Comune di Lugo. 1.25000 -
- e. Rappresentazione grafica dei dati del censimento 1951. 1.25000 -
- f. Rappresentazione grafica dei dati del censimento 1961. 1.25000 -
- g. Quadro geografico delle sezioni di censimento e dei comprensori scolastici nel territorio comunale. 1.25000 -
- h. Quadro topografico delle sezioni di censimento e dei comprensori scolastici nel capoluogo. 1.5000 -
- i. Misura delle aree per attrezzature e servizi nel capoluogo. 1.5000 -
- l. Tavole di analisi del Centro storico:
 - analisi e interpretazione degli interventi tipici di ristrutturazione (n.1/21).
 - Analisi dell'attività edilizia nel periodo 1956-68 (n.22) -
 - Attività edilizia 1956-68 (n.23-24).
 - Variazione nella ripartizione fondiaria 1958-68 (n.25) -
 - Planivolumetria degli edifici (n.26) -
 - Utilizzazione dei piani terra degli edifici (n.27) -
 - Analisi dei valori ambientali e dello stato di conservazione degli edifici (n.28) -
 - Restituzione grafica dei prospetti stradali - via Cento (n.29-30).
 - Restituzione grafica dei prospetti stradali - corso Mazzini

- Restituzione grafica dei prospetti stradali - corso Matteotti (n. 33-34).
- Restituzione grafica dei prospetti stradali - corso Garibaldi (n. 35-36).
- Planivolumetria indicativa (n. 38).
- Studio di assetto della circolazione stradale (n. 39).
- m. Relazione: "Criteri adottati per la verifica degli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 e calcoli effettuati per la determinazione del fabbisogno di aree pubbliche".

PRODUZIONE

INTERESSE

PUBBLICO

ABBIGLIAMENTO ARREDI MOBILI PASTICCERIA INFEROGRAFIA NON EDIFICAZIONI

6.4 A 6.5 AR 6.6 IN 6.7 PU 6.8 IR 6.9 NB

6.4 A 6.5 AR 6.6 IN 6.7 PU 6.8 IR 6.9 NB



LARGHEZZE IN PLANIMETRIA
O SECONDO NJA ART. 12
MISURE IN PLANIMETRIA
O SECONDO LEGGE IN VIG.

TABELLA DI FABBRICAZIONE

ABBREVIAZIONI

LA. TALLERONIA	AN. ASILE NINO
LA. TALLERONIA	AN. SCUOLA MATERNA
LA. TALLERONIA	SE. SCUOLA ELEMENTARE
LA. TALLERONIA	AO. SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA
LA. TALLERONIA	IC. LICEO CLASSICO
LA. TALLERONIA	IS. LICEO SCIENTIFICO
LA. TALLERONIA	ITC. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
LA. TALLERONIA	ITI. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
LA. TALLERONIA	ED. SCUOLA DIFFERENZIALE
LA. TALLERONIA	IC. ISTITUTO CAPODOLCI
LA. TALLERONIA	IM. ISTITUTO MAGISTRALE
LA. TALLERONIA	VF. VILLAGGIO PARADISO
LA. TALLERONIA	VS. VILLE PIA. LO. SPORI
LA. TALLERONIA	S. INDIPEND. PIA. LO. SPORI
LA. TALLERONIA	IP. VILLE DEL PARADISO
LA. TALLERONIA	SE. SEPARATO SILENZIOSO
LA. TALLERONIA	IR. ISTITUTO SCOLASTICO INCL. SILENZIOSO
LA. TALLERONIA	VF. VILLE DEL PARADISO
LA. TALLERONIA	ED. SCUOLA MATERNA
LA. TALLERONIA	CE. CANTIERE
LA. TALLERONIA	ED. SCUOLA

